

## **RISOLUZIONE N. 49 /E**

Roma, 20/04/2017

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601***

L'articolo 7-*quater*, commi da 33 a 35, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono state estese all'imposta sostitutiva sopra citata, nonché ai relativi interessi e sanzioni.

Ciò premesso, per consentire il versamento dell'imposta autoliquidata e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- **“1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - ACCONTO ”;**
- **“1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - SALDO”;**
- **“1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento;**
- **“1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” dell’anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato “AAAA”.

Esclusivamente per il codice “1545”, il campo “*rateazione/regione/prov./mese di rif.to*” è valorizzato con il numero della rata di acconto nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata di acconto in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate di acconto (*ad esempio, “0102” nel caso di pagamento della prima di 2 rate di acconto*).

\*\*\*\*

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- **“A193” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta - IMPOSTA”;**
- **“A194” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta - SANZIONE”;**
- **“A195” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 - Avviso di liquidazione dell’imposta - INTERESSI”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nei campi “*codice ufficio*”, “*codice atto*” e “*anno di riferimento*”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Si precisa che, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “**9400 - spese di notifica per atti impositivi**”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca

*firmato digitalmente*